

**STATUTO
FONDAZIONE CAP**

**Art. 1
Costituzione**

È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata:

FONDAZIONE CAP

con sede in Milano (MI).

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha lo scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'art.1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, nazionale ed internazionale.

**Art. 2
Finalità**

La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e persegue una strategia di lungo periodo, che dovrà esprimere gli indirizzi e le linee guida per garantire la implementazione e promozione del Centro di Ricerca Internazionale dell'Acqua. La Fondazione, grazie all'apporto di risorse di natura pubblica e privata e grazie alla sua veste giuridica, può altresì operare sul territorio con agilità, flessibilità e rapidità operativa sia nella definizione dei programmi, sia nella messa a punto degli strumenti più efficaci per la realizzazione di progetti a supporto di un equilibrato processo di crescita economica e sociale del territorio.

La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore ambientale e nello specifico nel settore idrico.

Nella finalità della Fondazione sono da ricomprendersi le seguenti iniziative:

- a) la promozione del Centro di Ricerca che comprende un laboratorio e science center interattivo dell'acqua, con *exhibits*, inteso come luogo della ricerca, conservazione e valorizzazione del bene nonché come spazio permanente a cura delle aziende leader internazionali che operano nel settore;
- b) diffondere la cultura scientifica e dell'innovazione tecnologica nella società allo scopo di sviluppare interesse nelle discipline scientifiche e nella ricerca;
- c) lo sviluppo dell'educazione ambientale, i temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'Acqua, comprendendo ogni azione e attività collegate, mostre e allestimenti, formazione, animazione, edizioni, gadgets e quant'altro possa essere utile a tali fini;
- d) la collaborazione con Istituzioni Governative Italiane, dell'Unione Europea ed Internazionali nonché delle Regioni, Provincie, Comuni, Università, istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgativo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti;
- e) garantire a diverse fasce di pubblico una adeguata accessibilità alla cultura scientifica e tecnologica attraverso la combinazione di diversi mezzi e strumenti tra i quali l'organizzazione di dibattiti culturali, di convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura, dell'arte, della

- letteratura e della critica nella materia specifica, nonché l'attribuzione di contributi finanziari ed iniziative culturali di alto livello inerenti il campo della cultura ambientale contemporanea;
- f) sviluppare le conoscenze scientifiche e tecniche dei giovani, contribuire al loro orientamento professionale con l'istituzione di premi per i giovani che intendono perfezionare ed estendere gli aspetti sperimentali ambientali;
 - g) l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con Musei ed Enti, anche internazionali, per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e non solo opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche predisponendo ed approvando progetti di manutenzione straordinaria che saranno sottoposti all'autorizzazione e alla verifica tecnica, economica e contabile del socio fondatore iniziale;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) istituire servizi editoriali, di accoglienza e guida, di informazione e ogni altro tipo, indispensabili al raggiungimento degli scopi della fondazione, in primo luogo alla implementazione e promozione del Centro di Ricerca;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al proseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art 4

Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sulle attività della Fondazione ai sensi del C.C. e della legislazione speciale in materia.

Art 5

Patrimonio - Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai beni costituenti il patrimonio iniziale dell'Ente, dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere che potranno essere assegnati alla Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti, Società o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Privati;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Tecnici;
- Partecipanti Sostenitori.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 8

Fondatori

E' Fondatore la società CAP HOLDING S.p.A.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri dal Consiglio di Amministrazione e con voto favorevole del Fondatore vita sua natural durante, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione nella forma e nella misura determinata nel minimo dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 9

Partecipanti Privati

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Privati", nominati tali dall'Amministratore unico ovvero con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole del Fondatore, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al Fondo di dotazione e anche al Fondo di gestione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Organo Amministrativo di cui all'art. 17.

Art. 10

Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Società Pubbliche, gli Istituti Universitari pubblici o privati, le Associazioni riconosciute e non, che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo, stabilite dall'Organo Amministrativo di cui all'art. 17.

Art. 11

Partecipanti Tecnici

Sono Partecipanti Tecnici le persone singole le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono le finalità della Fondazione con un contributo che verrà determinato dall'Organo Amministrativo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali di cui all'art. 17.

Art 12

Partecipanti Sostenitori

Sono Partecipanti Sostenitori le persone singole le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono all'attività medesima mediante contributi in denaro annuali o pluriennali con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dall'Organo Amministrativo, di cui all'art. 17.

Art. 13

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 22.

Art. 14

Esclusione e recesso

L'amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei membri, può decidere l'esclusione dei Fondatori successivi, di cui all'art. 8, secondo comma, ed a maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

— morosità;

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico;
- Il Comitato Esecutivo se nominato;
- Il Presidente;
- Il Direttore se nominato;
- L'Assemblea dei Partecipanti;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

L'Amministrazione della Fondazione viene attribuita ad un organo amministrativo collegiale Consiglio di Amministrazione o ad un organo amministrativo uninominale Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione, se composto da più di cinque membri, ha facoltà di istituire, fissandone i relativi poteri, il Comitato Esecutivo. La prima nomina dell'Organo Amministrativo e del suo Presidente viene fatta dal Fondatore nell'atto costitutivo. Successivamente viene applicato il successivo art. 16.

Art 16 Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo uninominale Amministratore Unico viene nominato dal o dai Fondatori.

Esso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, salvo revoca.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici determinato di volta in volta nell'atto di nomina.

La composizione del Consiglio di Amministrazione potrà comprendere:

- a) il fondatore;
- b) persona/e designate dal o dai Fondatori;
- c) membri indicati dall'Assemblea dei Partecipanti e nominati dall'Organo Amministrativo ai sensi del successivo art. 22.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo revoca.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso,

come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, se nominato.

Sono inoltre causa di decadenza dalla carica di Consigliere:

- l'accertamento di gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danni al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
- l'incompatibilità sopravvenuta.

La decadenza è accertata dai Fondatori che hanno provveduto alla nomina.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art 17

Attribuzioni dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- nominare i Fondatori successivi di cui all'art. 8 ed il valore minimo del contributo da versare al fondo di dotazione ed al fondo di gestione;
- deliberare in ordine all'accettazione dei Partecipanti di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente statuto;
- fissare il valore minimo dei contributi e le attività dei Partecipanti di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente statuto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- nominare il Direttore;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare il Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati; la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età;
- nominare un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a cinque lo stesso potrà nominare un Comitato Esecutivo composto di tre Consiglieri tra cui il Presidente, attribuendo ad esso i poteri all'atto della nomina.

Art. 18
Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio, si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 19
Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'organo Amministrativo ai sensi del precedente art. 17. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente può delegare i singoli compiti al Vice-Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

La carica di Presidente ha la durata di anni cinque e può essere revocata dall'Organo Amministrativo per gravi inadempimenti degli obblighi statutari e per il compimento di atti che apportino grave pregiudizio al patrimonio del Fondatore o alla sua immagine.

Il Presidente potrà in ogni momento rinunciare alla carica.

Art. 20
Direttore

Il Direttore è nominato, ai sensi dell'art. 17, dall'Organo Amministrativo, che ne stabilisce la natura, i poteri e la durata dell'incarico.

Il Direttore è responsabile operativo della fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, nonché agli atti del Presidente.

Egli, se non è Consigliere, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21
Advisory Board

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Organo Amministrativo può istituire l'Advisory Board. L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dall'Organo Amministrativo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo ambientale e della cultura in genere, con particolare riferimento alle materie di interesse della Fondazione.

L'Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con l'Organo Amministrativo e con il Direttore nella definizione dei programmi e dell'attività della Fondazione.

In particolare, esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale l'Organo Amministrativo ne richieda espressamente il parere.

I membri dell'Advisory Board durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione e dal medesimo convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché per predisporre il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre all'Organo Amministrativo, ovvero per esprimere il parere sul programma dal medesimo elaborato, e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa il Direttore.

Art. 22
Assemblea di Partecipazione

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi degli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente Statuto, l'Organo Amministrativo può istituire l'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Partecipazione può proporre nominativi parte dei quali potranno essere eletti dal Consiglio di Amministrazione quali membri del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Art. 23

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori provvederà al riscontro della gestione finanziaria, accerterà la regolare tenuta delle scritture contabili, procederà alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci.

I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 24

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietato la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 26

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Per allegato.

F.to: Matteo COLLE

Pietro SORMANI Notaio